

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra



Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
con sede in Milano, Viale E. Forlanini, 23, C.F.
80099690150, nella persona del Presidente dott.
Gianpietro Briola, in calce indicato,

E



Comitato Italiano scienze motorie (CISM) con
sede in Napoli, via Giuseppe Orsi 50, C.F.
95234330637, rappresentata dal rappresentante
legale pro tempore dott. Daniele Iacò,
autorizzato alla stipula del presente atto;

PREMESSO CHE

- l'AVIS è nata a Milano nel 1927 per iniziativa del medico Vittorio Formentano che per primo comprese il valore di sviluppare un'offerta di sangue libera, volontaria e gratuita, pubblicando su un quotidiano dell'epoca un appello per la costituzione di un gruppo di volontari;
- l'AVIS in base collabora con il Ministero della salute e le Istituzioni locali e le associazioni di volontariato, alla promozione della cultura della donazione e alla sensibilizzazione del cittadino sulle tematiche del processo di donazione del sangue e di emocomponenti;
- l'AVIS ha interesse all'avviamento di un protocollo di ricerca dal titolo "Sport, Esercizio Fisico e donazione di sangue" avente lo scopo di misurare gli effetti positivi dell'esercizio fisico sulla qualità del sangue dei donatori;
- l'AVIS, in base ai risultati ottenuti, insieme agli esperti della Rete Nazionale e ai referenti delle Regioni che collaboreranno al progetto, potranno predisporre un documento di indirizzo per le Regioni finalizzato allo sviluppo della rete di prescrizione e somministrazione dell'attività fisica per la tutela della salute dei donatori sani e con patologie croniche;
- il documento di indirizzo si colloca in contesto di ridefinizione e miglioramento della qualità della vita della persona con costante monitoraggio dell'analisi del sangue dei donatori;
- CISM è un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro che unisce specialisti laureati in Scienze del Movimento negli Atenei della Nazione, anche studiosi, ricercatori di calibro internazionale, esperti di grande e riconosciuta autorità, che prestano servizio di pubblica necessità di attività motoria e sportiva.

- CISM collabora con le istituzioni di governo, nonché enti competenti riconosciuti, per l'inserimento dell'intervento del Chinesiologo all'interno di un'azione interdisciplinare che abbia al centro dell'attenzione il benessere della persona, nonché l'inserimento dell'intervento del Chinesiologo dell'attività motoria preventiva ed adattata come strumento a supporto del sistema sanitario nazionale (SSN) per il trattamento delle patologie croniche esercizio sensibili;
- CISM intende generare le migliori sinergie per l'intervento di professionisti qualificati, in posizioni strategiche per un forte e lungimirante contributo all'innovazione e sostenibilità dei settori dello sport e dell'esercizio fisico.

CONSIDERATO CHE

- È interesse dell'AVIS, nell'ambito delle proprie funzioni, promuovere all'interno della rete nazionale di donatori, prassi e azioni volte a migliorare le condizioni di salute del donatore di sangue ed emocomponenti;
- È interesse dell'AVIS e del CISM, promuovere iniziative che possano migliorare la salute dei cittadini, e nel caso specifico supportare i clinici nel monitoraggio dello stato di salute dei donatori promuovendo corretti stili di vita come l'esercizio fisico personalizzato e controllato come strumento chiave di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- È interesse dell'AVIS e del CISM, collaborare al fine di definire reti territoriali di professionisti che possano supportare la cittadinanza per il miglioramento dello stato di salute mediante programmi di attività fisica;
- È interesse dell'AVIS e del CISM, promuovere l'inserimento dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come strumento terapeutico interno ai Livelli Essenziali di Assistenza, ed il riconoscimento del Professionista delle attività motorie preventive ed adattate in qualità di nuova professione sanitaria deputata alla sua somministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti Convengono quanto segue:

ART. 1

Le premesse, come sopra esposte, si considerano parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Finalità

L'AVIS ed il CISM riconoscono quale finalità del presente protocollo quella di avviare una collaborazione volta a promuovere il benessere della persona, e, nello specifico, il supporto del cittadino donatore attraverso la promozione di corretti stili di vita come l'esercizio fisico personalizzato e supervisionato come principale strumento di prevenzione e terapia per la tutela della salute del cittadino;

In particolare AVIS e CISM si impegnano, negli ambiti di rispettiva competenza, a collaborare al fine di:

1. promuovere e diffondere programmi formativi della rete nazionale in tema di esercizio fisico e donazione di sangue ed emocomponenti nella rete degli associati CISM;
2. promuovere la corretta informazione sul tema della donazione e anche attraverso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione;
3. collaborare nella promozione e realizzazione delle reti regionali per la somministrazione dell'esercizio fisico nel cittadino sano e patologico.

Le parti, concordano altresì, che i risultati della collaborazione saranno impiegati per migliorare le attività istituzionali delle stesse e per promuovere tra i cittadini la corretta informazione circa l'importanza dell'assunzione di corretti stili di vita a fini di prevenzione e per il miglioramento delle condizioni psicofisiche.

ART. 3

Impegni dei soggetti firmatari

Nell'ambito del presente accordo, per le finalità di cui all'art. 2, le parti si impegnano a collaborare attraverso progetti specifici che le stesse potranno predisporre di comune accordo o assumendo convenzioni attuative.

Le convenzioni di cui al comma precedente oltre all'indicazione delle iniziative concordate potranno definire i reciproci impegni sia in termini di risorse umane che economiche da destinare al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Le parti concordano altresì di demandare la disciplina delle eventuali pubblicazioni al Regolamento dell'attività scientifica dell'AVIS e alle convenzioni di cui al comma 1 la regolamentazione dei diritti concernenti la proprietà intellettuale.

ART. 4

Soggetti responsabili

L'Associazione Volontari Italiani del Sangue identifica quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il Dott. Gianpietro Briola.

IL CISM individua quale responsabile per l'attuazione del presente accordo Dott. Marco Nulli.

Le convenzioni attuative di cui all'art. 3 potranno individuare, in base ai temi e agli obiettivi fissati, referenti diversi da quelli previsti dal presente accordo.

ART. 5

Riservatezza

Le parti garantiscono, nel rispetto delle normative vigenti in materia, la massima riservatezza riguardo ad informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni impegnandosi a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto delle singole convenzioni attuative, nonché ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità dei risultati.

ART. 6
Modificazioni ed integrazioni

Le parti firmatarie previo accordo possono apportare al presente accordo tutte le integrazioni, le modifiche e i perfezionamenti che si rendessero necessari, secondo principi di buona fede e correttezza, per meglio perseguire e realizzare gli scopi enunciati.

Art. 7
Durata

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. Con tacito rinnovo per altri 3 anni salvo recesso da una delle parti.

Art. 8
Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 9
Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all'inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a.r., pec o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.

La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, c. II, c.c.) se la parte adempiente dichiara all'altra con ulteriore lettera raccomandata a.r. o pec che intende valersi, una volta decorsi i trenta (30) giorni di cui al comma che precede, della clausola risolutiva espressa.

Art. 10
Modifiche dell'Accordo

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiono opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Art. 11

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma.

Art. 12

Norme di rinvio


Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Roma, 26 novembre 2022

Il Presidente AVIS

Associazione Volontari Italiani del Sangue

Dott. Gianpietro Briola



Il Presidente CISM

Comitato Italiano Scienze Motorie

Dott. Daniele Iacò

